

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

ASSTRI



ASSOMARE

**Roma, 19 Ottobre 2010****Prot. 76**

Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Settore imposte sui redditi
e sulle attività produttive

Anticipata Via e mail**Oggetto: richiesta di consulenza giuridica**

La Conftrasporto (Confederazione per il trasporto, la spedizione e la logistica), con sede in Roma, P.zza Giuseppe Gioacchino Belli, 2 – 00153 Roma, C.F. 97207870581, in persona del Segretario Generale pro tempore Dott. Pasquale Russo, tel. 06.58.30.02.13, fax 06.58.16.389, e mail: segreroma@conftrasporto.it, chiede la seguente consulenza giuridica:

L'art.2, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 93/2008 (convertito dalla Legge 126/2008) prevede una tassazione agevolata del 10% sulle somme erogate ai dipendenti, in relazione agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Tra queste somme, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 83/E del 17 Agosto u.s ammette espressamente quelle erogate per il lavoro notturno e per gli straordinari.

Nel richiamare un precedente indirizzo interpretativo contenuto nella circolare n. 59/E del 22.10.2008, a pag 4 della risoluzione appena citata si legge che *“Come già precisato nelle richiamate circolari, anche le somme erogate a titolo di lavoro notturno **ordinario**, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, **sempreché le prestazioni di lavoro notturno diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell'impresa o ad altri elementi connesso all'andamento economico dell'impresa, rientrano nell'ambito applicativo della normativa in esame**”.*

Successivamente, alla pag. 5, dopo essersi soffermata sui lavoratori turnisti diurni e notturni, la risoluzione afferma che *“Lo stesso speciale regime di tassazione (riferito cioè sia al compenso ordinario che alla maggiorazione) si deve applicare, per coerenza logico – sistematica, anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva”.*

Ad avviso della scrivente, le due affermazioni soprariportate appaiono in contrasto: da un lato, quella a pag 4 sembra operare una distinzione tra il lavoro notturno organizzato a turni e quello ordinario, stabilendo per quest'ultimo la necessità che la prestazione abbia dato vita ad incrementi di produttività, competitività, ecc..; dall'altro, l'affermazione a pag 5 pare sottoporre allo stesso trattamento sia i lavoratori turnisti che quelli ordinari per il semplice fatto di aver espletato del lavoro notturno, a prescindere da eventuali incrementi di produttività ottenuti con tale prestazione.

La soluzione della questione non è di secondaria importanza per la scrivente, tenuto conto che la maggior parte degli autisti delle imprese di autotrasporto, anche quando lavora di notte, lo fa in maniera occasionale e senza un'organizzazione del lavoro fondata sui turni; sono evidenti, pertanto, le diverse conseguenze che derivano dall'accoglimento dell'una o dell'altra interpretazione.

SOLUZIONE PROSPETTATA

La scrivente ritiene che la lettera c), art. 2, del Decreto Legge 93/2008 abbia previsto come condizione essenziale per l'operatività del beneficio, quella che la prestazione di lavoro debba aver prodotto un incremento di produttività, innovazione ed efficienza a favore dell'impresa. Mentre questo miglioramento di efficienza – come sostenuto dall'Agenzia nella risoluzione n. 83/E alla fine della pag.3 - , è insito nell'organizzazione del lavoro a turni, ad avviso della scrivente non si può affermare altrettanto nel lavoro notturno occasionale ed in quello non a turni; se così non fosse, infatti, la circostanza che la prestazione è stata eseguita in orario notturno verrebbe considerata, di per se stessa, condizione assorbente degli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa richiesti dalla disposizione di cui sopra.

La scrivente chiede a codesta, rispettabile amministrazione, di esprimere un proprio parere riguardo alla soluzione interpretativa prospettata.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale Russo

